



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale  
Servizio Appalti, Contratti e segreteria UTR  
Settore degli Appalti e Contratti

Bando di gara n. 16/2014/LL. PP.  
CUP E41B09000330002 - CIG 60242242E9

**Oggetto:** **CONCORSO DI PROGETTAZIONE** per la “*Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini. CAPOTERRA*”

### **RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)**

**Aggiornato al 21.01.2015**

#### **Sommario:**

1. Requisiti di capacità requisiti di capacità tecnico – organizzativa

#### **QUESITO N. 1**

**D.** In merito al punto 2.3.2 lett a) e b) si chiede di precisare se come categoria S.01 (già If L. 143/1949) possa intendersi equivalente la categoria Ig L. 143/1949 essendo quest'ultima una categoria maggiormente specialistica rispetto alla prima

**R.** L'art. 2.3 del Disciplinare di gara, recante *Requisiti di partecipazione*, con riferimento al requisito tecnico relativo all'esperienza pregressa, prevede che “*Ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DM 143 del 2013, all'interno delle singole categorie d'opera (Tavola Z.1), la classificazione delle prestazioni è stabilita tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*”.

Nella Tavola Z.1 allegata al DM 143/2013 nell'ambito della categoria Strutture la S.03 (già **Ig**) L. 143/1949) ha un grado di complessità **pari a 0,95**, quindi, superiore alla S.01 (già **If**) L. 143/1949), avente un grado di complessità **pari a 0,70**, requisito minimo di partecipazione richiesto dal Disciplinare di gara. Per quanto esposto, pertanto, si ritiene di rispondere affermativamente al quesito proposto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale  
Servizio Appalti, Contratti e segreteria UTR  
Settore degli Appalti e Contratti

Bando di gara n. 16/2014/LL. PP.  
CUP E41B09000330002 - CIG 60242242E9

## **QUESITO N. 2**

- D.** Riguardo al punto 2.3.2 lett c) chiediamo se nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti il requisito del numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 6 unità possa essere posseduto cumulativamente dai partecipanti al raggruppamento.
- R.** Sì, il requisito in argomento deve essere posseduto dall'operatore economico, singolo o raggruppato. Nel caso di raggruppamento temporaneo tale requisito può essere posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati. L'art. 263 lett. d) del DPR 207/2010, con riferimento al requisito tecnico dell'organico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni, prevede un "genus" ampio di soggetti (soci, dipendenti, consulenti, direttori lavori, collaboratori,...), nel quale devono intendersi ricompresi anche le figure dei professionisti titolari dello studio e/o singoli libero professionisti (TAR Sardegna Sezione I, n. 00659/2012 del 03/07/2012).